



Regolamento generale della Borsa Merci di Modena

Capo I Istituzione, scopo e vigilanza

Art. 1

La Borsa Merci di Modena, istituita con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 luglio 1980 è regolata dalle disposizioni della legge 20 marzo 1913, n. 272 e del relativo regolamento approvato con R.D. 4 agosto 1913, n.1068 e dalle successive modificazioni, in quanto applicabili, nonché dalle disposizioni del presente regolamento e dei regolamenti speciali di borsa.

Art. 2

La Borsa è il luogo di incontro per lo svolgimento delle contrattazioni di merci, di prodotti e di servizi che possono formare oggetto di scambio, esclusi i beni le cui negoziazioni in base alle disposizioni vigenti si svolgono presso le borse valori.

Art.3

La Borsa è posta sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico e della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Modena.

La Camera di Commercio provvede all'amministrazione della Borsa.

Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, il Presidente della Camera di Commercio ed i funzionari della stessa a ciò espressamente delegati, hanno libero accesso a tutti i locali della Borsa. La stessa facoltà hanno pure i funzionari del Ministero dello Sviluppo Economico incaricati di funzioni di vigilanza.

Le spese necessarie all'esplicazione delle funzioni predette sono a carico del bilancio della Camera di Commercio di Modena.

Art. 4

Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche nel caso che la gestione della Borsa sia data in concessione ai sensi dell'art. 7 del regolamento approvato con R.D. 4 gennaio 1925, n. 29. In tal caso il concessionario, indipendentemente dagli obblighi contenuti nell'atto di concessione, ha l'obbligo di sottoporre il suo statuto ed il regolamento interno all'approvazione della Camera di Commercio di Modena



Capo II **La deputazione**

Art. 5

La Deputazione è composta di tre membri effettivi e di un membro supplente. Essi sono nominati dal Ministero dello Sviluppo Economico e durano in carica un anno. La nomina di due dei suddetti membri e del membro supplente è fatta su designazione della Giunta della Camera di Commercio che presceglie le persone da designare fra gli appartenenti ai settori interessati all'attività di Borsa.

La Deputazione, elegge tra i suoi membri effettivi, il Presidente.

Art. 6

Le deliberazioni della deputazione sono valide allorchè sono prese con la presenza di almeno tre membri ed a maggioranza assoluta dei presenti.

I membri supplenti hanno facoltà di assistere a tutte le adunanze della deputazione; essi hanno però diritto di voto soltanto quando sostituiscono membri effettivi assenti.

In caso di assenza del Presidente o del duo delegato, le funzioni vengono svolte dal membro più anziano di nomina.

La deputazione tiene le sue sedute nei locali della Borsa. Essa si insedia, di norma, all'avvio delle contrattazioni di Borsa e si scioglie al termine della giornata di contrattazioni e comunque a seguito dell'approvazione del listino.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della Camera di Commercio all'uopo delegato.

Art. 7

La deputazione sorveglia l'andamento della Borsa e provvede perché siano osservate le leggi e i regolamenti.

Essa sovrintende alla polizia interna della Borsa ed al buon ordine dei servizi e segnala alla Giunta della Camera di Commercio le irregolarità riscontrate, compresi gli abusi eventualmente commessi dal personale, formulando proposte per gli eventuali provvedimenti da adottare; formula, inoltre, proposte per il migliore funzionamento dei servizi.

La deputazione vigila sul corretto svolgimento delle contrattazioni imponendo, attraverso provvedimenti motivati, la cessazione di eventuali atti, comportamenti o pratiche commerciali idonee - per le circostanze di modo, di tempo e di luogo - a creare turbative sul regolare andamento delle negoziazioni e/o sulla rilevazione delle quotazioni.

A questo fine la deputazione può disporre il semplice richiamo ovvero, quando la gravità della violazione lo richieda, l'allontanamento dai locali di chi abbia commesso il fatto, stabilendone eventualmente il periodo in cui l'accesso viene precluso.



E' salvo, in ogni caso, l'obbligo della deputazione di trasmettere gli atti agli organi competenti qualora si ravvisi che il fatto rilevato possa integrare ipotesi di reato.

La deputazione dichiara la sospensione della quotazione di un prodotto o merce nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti, nel caso di chiusura della Borsa per effetto di provvedimenti di necessità ed urgenza varati dalle autorità competenti, nel caso di assenza di contrattazioni sulla piazza e al verificarsi di gravi fatti che turbino il regolare svolgimento delle operazioni di Borsa.

Il Presidente della deputazione si surroga nelle funzioni e prerogative del Comitato di Vigilanza qualora esso non sia in grado di procedere alla rilevazione dei prezzi, nel caso previsto dal 2° cpv dell'art.8 del Regolamento per la rilevazione dei prezzi all'ingrosso.

Avverso le deliberazioni della deputazione è ammesso ricorso alla Giunta della Camera di Commercio di Modena entro 5 giorni dalla notifica della deliberazione stessa.

Capo III **Comitato di Vigilanza**

Art. 8

Il Comitato di Vigilanza, nominato annualmente dalla Giunta camerale, ha il compito di:

- Collaborare nell'opera di vigilanza svolta dalla deputazione di Borsa;
- Denunciare alla deputazione gli operatori che, nell'esplicazione della loro attività, contravvengono alle leggi ed ai regolamenti;
- Proporre alla Camera di Commercio la formazione di contratti-tipo, regolamenti tecnici ed arbitrari;
- Provvedere all'accertamento dei prezzi per la formazione del listino di Borsa, di cui all'art. 24, in base alle disposizioni del relativo regolamento.

Art.9

Il numero dei membri del comitato di vigilanza è determinato dalla giunta camerale, sentito il parere della deputazione. Nessun membro della Deputazione di Borsa e del Comitato di Vigilanza può appartenere contemporaneamente ai due organismi, pertanto vi è piena incompatibilità.



Capo IV Ingresso in Borsa

Art.10

L'ingresso in Borsa è regolato dalla legge e dai regolamenti. Chiunque è ammesso in borsa è assoggettato alle disposizioni del presente regolamento e, in particolare, alle disposizioni relative alla composizione delle controversie.

Art.11

La Camera di Commercio determina i diritti dovuti per il rilascio dei biglietti e delle tessere d'ingresso.

Essa determina, altresì, i diritti dovuti per la cessione in uso delle cabine, dei tavoli, dei posti auto, nonché quelli per ogni altro servizio posto a disposizione degli operatori di Borsa.

Sono esclusi dal pagamento del biglietto d'ingresso i componenti della Deputazione e del Comitato di Vigilanza.

Art.12

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento, sono esclusi dalla Borsa coloro che non eseguono le decisioni arbitrali di Borsa emesse nei loro confronti.

E' in facoltà della Camera di Commercio, sentito il parere della Deputazione, di privare del diritto di ingresso alla Borsa, per un tempo determinato o illimitato, a seconda dei casi, chi se ne renda indegno per qualsiasi motivo, oltre a quanto già disposto all'art.7, 3[^]cpv.

Nei locali della Borsa sarà costantemente affisso l'elenco delle persone che non possono accedervi.

Le eventuali contestazioni e reclami saranno decisi a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 7.

Art. 13

I provvedimenti di esclusione dalla Borsa, nonché quelli di revoca dell'esclusione stessa, debbono essere comunicati, a cura della deputazione, a tutte le altre borse della Repubblica.



Capo V Mediazione

Art.14

I mediatori hanno l'obbligo di fornire alla Camera di Commercio di Modena e alla Deputazione di Borsa tutte le informazioni relative all'attività da essi svolta in borsa.

Art.15

I compensi dovuti ai mediatori sono quelli risultanti da apposita tabella approvata dalla Camera di Commercio di Modena, attraverso l'accertamento degli usi.

Capo VI Contrattazioni

Art. 16

Gli affari conclusi nella borsa o con riferimento alle condizioni e agli usi di essa, sono sottoposti alle disposizioni del presente regolamento e dei regolamenti speciali della Borsa medesima.

Art.17

Nei locali della Borsa si svolgono le contrattazioni relative alla compravendita a trattativa privata su semplice determinazione o su campione o in base a certificato d'origine di qualità, con l'adozione di contratti tipo o con patti liberamente convenuti.

La Camera di Commercio, sentita la deputazione di Borsa, può determinare per alcuni prodotti, merci e servizi, le nomenclature, con le relative caratteristiche merceologiche e tecniche e stabilire in relazione a ciascuna di esse, le modalità di esecuzione dei relativi contratti, salvo patto contrario.

Art.18

La compravendita coattiva e le aste pubbliche previste dal codice civile sono eseguite da mediatori iscritti nell'apposito ruolo. L'avviso d'asta o di esecuzione coattiva deve contenere le modalità di esecuzione.

Art. 19

Entro la prima quindicina di dicembre di ciascun anno, la Camera di Commercio, sentita la Deputazione, compila il calendario di Borsa per l'anno



successivo e lo sottopone all'approvazione del Ministero per le Attività Produttive.

Il calendario può limitare i giorni destinati alle riunioni di Borsa a determinati giorni della settimana.

Capo VII **Consegne, pagamenti e costituzioni in mora**

Art.20

Per i contratti conclusi nella Borsa o con espresso riferimento alla Borsa stessa, valgono, salvo diversa pattuizione, i termini e le modalità contemplati dagli usi vigenti nella provincia di Modena accertati, approvati e pubblicati dalla Camera di Commercio di Modena.

Art.21

Trascorso il termine consentito con la diffida o, in mancanza, otto giorni dal termine fissato ai sensi delle disposizioni d'uso di cui all'articolo precedente, per la consegna o il ritiro della merce o dei prodotti o per il pagamento del prezzo, il contratto si risolve e la parte adempiente ovvero disposta ad adempiere ha diritto di chiedere l'esecuzione coattiva o comunque il risarcimento del danno.

Nei contratti a consegna differita, ripartita a mesi ed a date determinate, le eventuali contestazioni su consegna, anche se seguite da esecuzione coattiva, non pregiudicano il diritto alle consegne ulteriori.

Capo VIII **Listino di Borsa**

Art.22

I prodotti e le merci che formano oggetto di listino sono determinati dalla Giunta camerale di Modena.

Art. 23

L'accertamento dei prezzi per la formazione del listino è fatta dal Comitato di vigilanza secondo le modalità stabilite dal Regolamento per la rilevazione dei prezzi all'ingrosso delle merci ovvero dal Presidente della deputazione di Borsa nei casi previsti dall'art. 7 del presente regolamento.

Il Comitato di Vigilanza si articola, per il compimento delle relative operazioni, in una o più Commissioni.

I componenti delle Commissioni sono nominati annualmente.



Art.24

La Camera di Commercio di Modena può impartire al Comitato di Vigilanza ed alle Commissioni criteri direttivi per la formazione del listino di Borsa nei limiti delle disposizioni poste dalle leggi e dai regolamenti. La stessa Camera di Commercio cura la pubblicazione del listino e la diffusione anche mediante modalità telematica.

Attraverso funzionari all'uopo delegati, la Camera di Commercio di Modena provvede alla raccolta ed elaborazione delle informazioni relative ai prezzi praticati nella piazza e all'andamento degli altri mercati nazionali ed internazionali, per le finalità stabilite nel Regolamento per la rilevazione dei prezzi.

Capo IX Componimento delle controversie

Art.25

Le questioni insorte in dipendenza di contrattazioni e di contratti svoltisi in Borsa, possono essere dalle parti deferite, congiuntamente o disgiuntamente, alla Deputazione di Borsa per il tentativo di composizione amichevole della controversia, purchè entro venti giorni dallo svolgimento della trattativa.

Nel caso il tentativo di conciliazione resti infruttuoso si applicano le disposizioni degli artt.806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Capo X Disposizioni finali

Art.26

Le direttive e i provvedimenti emanati dalla Camera di Commercio di Modena e dalla Deputazione di Borsa riguardanti il funzionamento della Borsa e le contrattazioni, si presumono portati a conoscenza di chiunque direttamente o indirettamente operi in Borsa, mediante l'affissione di particolari ordinanze, deliberazioni, manifesti o avvisi nei locali della Borsa medesima.